

A.G.C. 15 – Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore 10 – **Decreto Dirigenziale n. 304 del 25 agosto 2010 – Comune di Agropoli (SA) – Concessione terreno demaniale di mq. 5.023,00 posto in sinistra idraulica del fiume Testene, individuato in catasto al foglio 43, particella n. 85 (parte), ad uso parcheggio pubblico – Ditta: Comune di Agropoli - Prat. 2291 BD**

Il Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno

PREMESSO

- Che con istanza a firma del responsabile del procedimento arch. Giuseppe Bilotti del 05.09.2008, prot. n. 26988, acquisita agli atti di questo Settore in data 12.09.2008, prot. n. 75805, il comune di Agropoli chiese la concessione di un terreno demaniale di mq. 5.023,00 posto in sinistra idraulica del fiume Testene, individuato in catasto al foglio 43, particella n. 85 (parte), finalizzata alla realizzazione di un parcheggio pubblico;
- Che a seguito di sopralluogo ed istruttoria della pratica è emersa la possibilità di aderire alla richiesta avanzata;
- Che è stato definito il valore dell'area in regime di libero mercato, relativamente a proprietà di terzi limitrofe a quella demaniale richiesta dal quale è scaturito un canone che, per l'anno 2010, è pari ad € 16.796,91, comprensivo dell'imposta regionale del 10% dovuta ai sensi della L. n. 281/1970 e degli artt. 7, 8 e 9 della L.R. n. 1/1972;
- Che questo Settore con nota del 12.03.2010, protocollo n. 225597, ha chiesto il pagamento delle indennità di occupazione dovute per il periodo 2001-2010 per complessivi € 119.562,16 nonché la costituzione del deposito cauzionale, pari a due annualità, di € 18.835,00;
- Che in ragione del notevole importo da corrispondere il comune di Agropoli, con nota del 05.05.2010 prot. n. 13813 acquisita agli atti di questo Settore in data 07.05.2010 prot. n. 402221, ha avanzato richiesta di rateizzazione dell'importo di € 119.562,16 e di costituire il deposito cauzionale sotto forma di polizza fidejussoria a garanzia della somma dovuta di € 18.835,00;
- Che questo Settore con nota del 27.05.2010 prot. n. 463864, nell'accogliere la richiesta del comune di Agropoli, ha stabilito le condizioni per la rateizzazione dell'importo di € 119.562,16 e la costituzione del deposito cauzionale che di seguito si riportano:
 - o Rateizzazione dell'importo di € 119.562,16 in numero di 5 rate dell'importo di € 23.912,43 cadauna con le seguenti scadenze:
 - La 1a rata entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della nota
 - La 2a entro e non oltre il 31.01.2011 maggiorata di interessi legali
 - La 3a entro e non oltre il 31.01.2012 maggiorata di interessi legali
 - La 4a entro e non oltre il 31.01.2013 maggiorata di interessi legali
 - La 5a entro e non oltre il 31.01.2014 maggiorata di interessi legali
 - 2. Costituzione del deposito cauzionale di € 18.835,00 mediante polizza fidejussoria (assicurativa o bancaria) con validità fino al 31.07.2014.

CONSIDERATO

- Che la ditta richiedente ha provveduto al pagamento dell'importo di € 23.912,43 con versamento effettuato sul C/C n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria – Napoli tramite mandato n. 1819 della Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani in data 15.07.2010;
- Che la ditta richiedente ha altresì trasmesso Polizza di assicurazione per cauzioni n. 719310303 per l'importo di € 18.835,00 stipulata con la società Allianz S.p.A. con validità dal 06.07.2010 al 31.07.2014;
- Che la ditta richiedente ha presentato autocertificazione, con riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- Che l'utilizzazione dell'area demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area;

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'08.05.1904;
- il R.D. n. 523 del 25.07.1904;

- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la L. R. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. del 12.10.2000, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 15.03.1997, nonché dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998;

- la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000 con la quale il Settore del Genio Civile di Salerno veniva delegato per l'emissione dei Decreti di Concessione in materia di opere idrauliche;
- la Delibera di G. R. n.5784 del 28.11.2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002;
- la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2010;
- la Delibera di G. R. n. 92 del 09.02.2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo AMATO e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate. di rilasciare al comune di Agropoli con sede in Piazza della Repubblica n.3, P.I. 00252900659, la concessione dell'area demaniale di mq. 5.023,00, posta in sinistra idraulica del fiume Testene, individuato in catasto al foglio 43, particella n. 85 (parte).

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 – il cespite demaniale in argomento, così come individuato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questo Settore, è dato in concessione nello stato in cui si trova ad uso parcheggio pubblico.

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica del terreno in concessione.

Art.2 - la concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01.01.2010 e scadenza il 31.12.2015. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art.3 – la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che per l'anno 2010 è fissato in € 16.796,91, codice tariffa 1518, comprensivo dell'imposta regionale del 10% dovuta ai sensi della L. n. 281/1970 e degli artt. 7, 8 e 9 della L.R. n. 1/1972. Il deposito cauzionale di € 18.835,00, codice tariffa 1519, è stato costituito mediante polizza di assicurazione per cauzioni n. 719310303 stipulata con la società Allianz S.p.A.;

Art.4 - per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 Gennaio di ogni anno sul C/C n° 21965181, codice tariffa 1518, intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli - rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell' area. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo

il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area demaniale, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904 che si intendono qui integralmente trascritti e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sulle aree concesse qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, le superfici delle aree concesse venissero aumentate di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:

- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione delle aree concesse all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo l'area nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretendere la demolizione;

Art.16 - il concessionario rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare alle aree;

Art.17 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull'area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sullo stesso, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.18 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.19 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.20 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.21 - il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Di inviare il presente provvedimento:

- All'A.G.C. LL.PP. - OO.PP.;
- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza;
- Al comune di Agropoli.

Ing. Vincenzo Di Muoio